



REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 9.6.2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Albo Pretorio on line

Art. 3 – Modalità di pubblicazione e accesso

Art. 4 – Integralità della pubblicazione

Art. 5 – Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione

Art. 6 – Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione

Art. 7 – Registro degli atti pubblicati

Art. 8 – Accesso agli atti

Art. 9 – Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni

Art. 10 – Disciplina transitoria e finale

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la tenuta dell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione degli atti emessi dall'Istituto Nazionale Tumori di Napoli.

2. La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto, (art. 32, comma 5) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1° gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale; l'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa. Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sul sito web di ciascuna amministrazione..

Art. 2

Albo Pretorio on line

1. L'Albo Pretorio on line dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare sul proprio computer, l'immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ente, anche al fine di estrarre ogni opportuna informazione diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi.

2. L'Albo Pretorio on line è consultabile sul sito web dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli: www.istitutotumori.na.it.

3. Il servizio di pubblicazione telematica degli atti è incardinato presso l'U.O.C. "Affari Generali".

4. All'U.O.C. "Affari Generali" compete l'attività di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione, utilizzando l'apposito applicativo informatico.

Art. 3

Modalità di pubblicazione e accesso

1. Di seguito si elencano i principali atti con la relativa durata legale di pubblicazione, con l'avvertenza che qualora norme sopravvenute dovessero modificarne i termini di pubblicazione gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del presente Regolamento:

- a) Delibere del Direttore Generale: 10 giorni;
- b) Determine del Direttore Generale: 10 giorni;
- c) Determine Dirigenziali: 10 giorni.

I termini della pubblicazione sono computati ai sensi dell'art. 155 del c. p. c..

2. La durata legale della pubblicazione dei bandi di concorso, di gara, di selezione, degli avvisi, e di ogni altro atto per il quale sia obbligatoria la pubblicità, è quella prevista dalla

relativa normativa di settore, dai regolamenti interni dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli e dagli atti deliberativi di approvazione degli atti da pubblicare.

3. Tutti gli atti che debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, vengono pubblicati in formato elettronico sul sito web istituzionale per la durata minima prevista ai commi 1 e 2 e restano sempre consultabili nella sezione "Ricerca" dell'Albo stesso.

4. Qualora non sia previsto una durata legale di pubblicazione, gli atti saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto per 10 giorni.

Art. 4

Integralità della pubblicazione

1. Gli atti sono di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.

2. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (ad es. cartografie/ planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l'integrale pubblicazione all'Albo Pretorio on line, l'U.O. proponente trasmette all'U.O.C. "Affari Generali", unitamente all'atto /agli atti da pubblicare, un apposito avviso, da pubblicare anch'esso all'Albo Pretorio on line, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi (ente ed organo da cui promana, l'oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l'ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente, anche durante il periodo di pubblicazione dell'avviso.

Art. 5

Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione

1. La pubblicazione sull'Albo Pretorio on line costituisce una forma di trattamento di dati a mezzo diffusione e comunicazione, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le deliberazioni e le determine dirigenziali, una volta adottate, vengono trasmesse all'U.O.C. "Affari Generali" per la numerazione, datazione e conseguente pubblicazione all'Albo pretorio on line.

3. Per ottenere la pubblicazione di atti diversi dalle deliberazioni e determine, il Responsabile dell'U.O. o il Responsabile del procedimento, che l'ha proposto o adottato, o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire all'U.O.C. "Affari Generali" almeno entro il giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione.

4. La richiesta di pubblicazione deve contenere l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e quello finale di pubblicazione, l'eventuale termine di urgenza per la restituzione.

5. L'atto pubblicato ed il referto di pubblicazione sono restituiti all'U.O. proponente e alle UU.OO. competenti per l'esecuzione, entro 3 giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione.

Art. 6

Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione

1. L'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ove richiesto, provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul sito web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del d. lgs. 196/2003.

2. La richiesta di pubblicazione deve contenere:

- a) l'atto da pubblicare (in formato elettronico e cartaceo);
- b) il termine iniziale e finale di pubblicazione;
- c) la richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- d) l'eventuale urgenza per la restituzione (non inferiore a 3 gg. lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione).

Art. 7

Registro degli atti pubblicati

1. L'U.O.C. "Affari Generali" provvede alla registrazione degli atti inoltrati per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nell'apposito registro informatizzato di repertorio dei documenti pubblicati.

2. Il registro di repertorio contiene gli atti dell'Amministrazione e gli atti inoltrati da enti o soggetti esterni richiedenti la pubblicazione.

3. Nel registro di repertorio sono indicati: il numero e la data dell'atto, il tipo di atto (delibera, determina, bando, avviso, ecc.), l'U.O. proponente e l'organo che l'ha adottato, l'oggetto, gli estremi della pubblicazione, la data di esecutività.

Art. 8

Accesso agli atti

1. Per prendere visione di atti non presenti on line o estrarre copia di atti ed eventuali allegati o documenti richiamati in pubblicazione all'Albo Pretorio on line, è dovuto il pagamento dei diritti previsti dal Regolamento di accesso agli atti adottato dall'Istituto Nazionale Tumori di Napoli.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 9

Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni

1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del d. lgs. n.196/2003 e dall'art. 51 del d. lgs. n. 82/2005.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall'Albo Pretorio on line, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4 lettera m), del d. lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, ed in particolare:

a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal d. lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy;

b) devono essere rispettati i principi di necessità ¹ e di proporzionalità ² dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità che con la pubblicazione si persegue;

c) la diffusione dei dati sensibili ³ e giudiziari ⁴ è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile [art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e) e 22, commi 3, 8 e 9 del d. lgs. n. 196/2003] e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire;

¹ Principio di necessità significa valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l'obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (ex art. 3 d. lgs. n. 196/2003).

² Principio di proporzionalità significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 196/2003).

³ A norma dell'art. 4, lettera d), del d. lgs. n. 196/2003, sono "dati sensibili": i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".

⁴ A norma dell'art. 4, lettera e), del d. lgs. n. 196/2003, sono "dati giudiziari": "i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

d) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, d. lgs. 196/2003);

e) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);

f) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006.

5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio on line, è assicurato con idonee misure o accorgimenti anche tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto proponente. Ove strettamente necessario, nell'atto destinato alla pubblicazione on line, al fine di tutelare la riservatezza, si potrà fare ricorso ad omissis.

6. Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio informatico, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone l'atto da pubblicare e il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

Art. 10

Disciplina transitoria e finale

In fase di prima attuazione e, comunque, fino al 30.06.2011, viene attuata la doppia pubblicazione di tutti gli atti, sia all'Albo Pretorio cartaceo che a quello on line. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia.